

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Proroga dei termini per la presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 284.

### IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, On.le Livia Turco, per quanto attiene l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati;

VISTO il Decreto 18 ottobre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 53 S.G. del 5 marzo 1998, ed in particolare l'art. 3 "Termini e modalità per la presentazione dei programmi pluriennali di intervento" da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO che occorre provvedere alla proroga del termine stabilito nell'art. 3, 1° comma del citato decreto 18/10/1997;

### DECRETA

Il termine del 31 marzo 1998, previsto dall'art. 3 del D.M. 18 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1998, registro n. 1 foglio 85, e pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 53 del 5 marzo 1998, è prorogato alla data del 31 maggio 1998.

Roma, li 13 MAR. 1998

IL MINISTRO

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XIII LEGISLATURA

---

N. 3091

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 4049)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati  
il 19 febbraio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 febbraio 1998*

---

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno  
in favore di persone con *handicap* grave.**

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,  
n. 104)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;

c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con *handicap* di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e gra-

ve limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis. - (*Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap*). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'*handicap* e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap* alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter. - (*Progetti sperimentali*). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del pre-

sente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Verifica delle prestazioni erogate  
e dell'efficacia degli interventi)*

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da *handicap* grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del

1992, tenuto conto del numero di persone con *handicap* di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.